



CITTA' DI CATANZARO

(firmato come in originale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 DEL 30/03/2017

Oggetto: Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014. Approvazione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10.30 e successive, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo De Nobili, in seduta straordinaria ed in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME	Incarico		COGNOME NOME	Incarico	
ABRAMO SERGIO	Sindaco	X	AMENDOLA ANDREA	Consigliere Comunale	X
BRUTTO TOMMASO	Consigliere Comunale		CAMERINO MARIO	Consigliere Comunale	X
CAPELLUPO VINCENZO	Consigliere Comunale		CARDAMONE IVAN	Presidente	X
CAROLEO AGOSTINO	Consigliere Comunale		CELI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	
CONCOLINO DOMENICO	Consigliere Comunale		CORSI ANTONIO	Consigliere Comunale	
COSENTINO ORESTE	Consigliere Comunale		COSTA LORENZO	Consigliere Comunale	
COSTANZO SERGIO	Consigliere Comunale		ELIA GIULIO	Consigliere Comunale	X
GALANTE FRANCESCO	Consigliere Comunale		GIGLIO ANTONIO	Consigliere Comunale	
GUERRIERO ROBERTO	Consigliere Comunale		LAUDADIO MANUEL	Consigliere Comunale	
LEVATO LUIGI	Consigliere Comunale	X	LOSTUMBO ROSARIO	Consigliere Comunale	
MANCUSO ROSARIO	Consigliere Comunale		MERCURIO ANTONIO VINCENZO	Consigliere Comunale	X
NISTICO' CARLO	Consigliere Comunale	X	NOTARANGELO MAURO	Consigliere Comunale	
PASSAFARO FRANCESCO	Consigliere Comunale		POLIMENI MARCO	Consigliere Comunale	
PRATICO' AGAZIO	Consigliere Comunale		RICCIO EUGENIO	Consigliere Comunale	X
RIZZA ROBERTO	Consigliere Comunale		SCARPINO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X
SERGI DANILO	Consigliere Comunale		TALLINI DOMENICO	Consigliere Comunale	X
VENTURA SABATINO	Consigliere Comunale				

PRESENTI N° 11

PRESIDENTE: Avv. IVAN CARDAMONE

ASSENTI N° 22

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) la/il Dott.ssa VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI CATANZARO
CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE:

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014. Approvazione.

IL SINDACO O L'ASSESSORE

Allegati: _____

SEGRETERIA CONSIGLIO

PERVENUTA IL ____/____/____

NUMERO PROFILO : 122793

ASSEGNATA alla Commissione Consiliare _____

Il Presidente Del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL __/__/____

NUMERO PROFILO : 122793

APPROVATA IL __/__/____

Il Segretario Generale

SETTORE *SERVIZI FINANZIARI*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI ad oggetto: "**Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014. Approvazione.**" che di seguito si riporta :

VISTA la legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 639 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, richiamato dall'art. 1, comma 651 della Legge n° 147/2013, con il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati nel suddetto regolamento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...." ;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014;

VISTI in particolare i seguenti articoli del Regolamento, ad oggi vigenti, integralmente riportati:

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura di energia elettrica e con consumi azzerati per gli altri servizi (erogazione idrica, calore, gas);*
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;*
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;*
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;*
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti (vedasi anche art. 9, comma 6): le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.*

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

1

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

1

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) locali adibiti a civile abitazione (con annessi **magazzini, garages, depositi, ripostigli**) tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali adibiti a civile abitazione (con annessi **magazzini, garages, depositi, ripostigli**) occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero riduzione: **20 %**;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza di **800 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica .

2. **Tale riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.**

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 23. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta del **30%** in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso all'Ufficio Tributi del Comune. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 24 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70%;
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%;
- elettrauto 70%;

- caseifici, cantine sociali 70%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70%;
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%;
- officine di carpenteria metallica 70%;
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%;
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%;
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 70%;
- amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi 70%;

2. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, **L'interessato dovrà produrre**, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

- a) denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- c) rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero,
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil - pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#):

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

CONSIDERATO che il Comune di Catanzaro, ha avviato nel corso dell'anno 2016, la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, completata a regime nel medesimo anno;

CHE, pertanto, è necessario apportare delle modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 130 del 30 luglio 2014, in particolar modo per alcune riduzioni legate alla raccolta differenziata, come ad esempio:

- Prevedere la riduzione legata al compostaggio domestico. Il riconoscimento dello sconto è ovviamente condizionato dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettiva pratica del compostaggio;
- a) Disapplicare la riduzione per inferiori livelli di servizio, in quanto la raccolta porta a porta avviene ormai su tutto il territorio comunale e direttamente presso i siti di produzione dei rifiuti;
- b) Ridurre le agevolazioni previste per il recupero, in quanto il servizio per alcune tipologie di rifiuti destinati al recupero, avviene direttamente da parte della società affidataria del servizio;

CHE le economie scaturenti dalle predette riduzioni abrogate o rideterminate al ribasso, fermo restando l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio, saranno destinate a favore della totalità dei contribuenti, e, quindi influiranno sulla determinazione della tariffa;

CHE gli articoli sopra riportati sono così modificati (in neretto sottolineato):

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura di energia elettrica e con consumi azzerati per gli altri servizi (erogazione idrica, calore, gas);
 - a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate (nel limite massimo del 50% del totale) e simili;
 - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - a) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - a) le aree impraticabili (come gli specchi d'acqua in concessione demaniale del porto, ferma restando la tassabilità delle banchine, degli uffici e similari) o intercluse da stabile recinzione;
 - a) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - a) per gli impianti di distribuzione dei carburanti (vedasi anche art. 9, comma 6): le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

a) **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

1 Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, ripostigli) tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, ripostigli) occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero riduzione: 20%;

b) locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, ripostigli) che sono asserviti da compostiere, riduzione: 10%;

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. **Per le riduzioni previste dalla lettera b) del comma 1, l'utente, iscritto in**

apposito albo, regolamentato da apposito Regolamento di istituzione dell'albo comunale compostatori, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, l'acquisto (o il comodato in uso gratuito da parte dell'Amministrazione) della predetta compostiera e l'ubicazione della stessa (planimetria, visura catastale ed altro). Alle utenze domestiche, che usufruiranno della riduzione di cui al comma 1, lett b), sarà ritirato il kit per la raccolta dell'umido. Il personale accertatore dell'Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere, previa comunicazione, ad attività di verifica nelle forme previste dall'art. 29 del presente Regolamento.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione da inoltrare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza di **800 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. **abrogato**

2. Tale riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali. **abrogato**

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 23. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, per la produzione di rifiuti assimilati agli urbani (tabella "A"), avviati al recupero per quantitativi superiori a 6,5 tonnellate annue, è ridotta:

a) del 10% per le utenze non domestiche che superano la produzione annua di 6,5 tonnellate di rifiuti assimilati agli urbani, e che si avvarranno, attraverso soggetti terzi (imprese e/o società non affidatarie di servizio comunale per la raccolta differenziata), della facoltà di avviare gli stessi al recupero o smaltimento a proprio carico;

b) del 20% per le utenze non domestiche che superano la produzione annua di 6,5 tonnellate di rifiuti assimilati agli urbani, e che si avvarranno della facoltà di avviare gli stessi al recupero o smaltimento mediante imprese e/o società affidatarie del servizio comunale di raccolta differenziata;

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Le utenze non domestiche che superano la produzione annua di 6,5 tonnellate di rifiuti assimilati agli urbani, che si avvarranno, attraverso soggetti terzi (imprese e/o società non affidatarie di servizio comunale per la raccolta differenziata), della facoltà di avviare gli stessi al recupero o smaltimento a proprio carico, dovranno produrre annualmente al Comune i seguenti documenti:

a) copia dei contratti stipulati con soggetti terzi incaricati di provvedere al ritiro dei rifiuti e al successivo avvio al recupero o smaltimento, ovvero dichiarazione sottoscritta dalle parti interessate che contenga i termini e le condizioni del ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti nonché gli impianti verso i quali detti rifiuti verranno destinati per il recupero e lo smaltimento;

b) copia dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), o in alternativa, copia dei registri di carico e scarico rifiuti tenuti ai sensi dell'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152così come modificato dal D.Lgs3 dicembre 2010 n.205;

c) copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, consegnando la documentazione indicata nel comma 3 del presente articolo, all'Ufficio Tributi del Comune. La riduzione opera di regola mediante conguaglio positivo o negativo alla prima scadenza utile.

5. La presentazione della documentazione di cui al comma precedente risulta indispensabile per dimostrare la produzione superiore alle 6,5 tonnellate annue e il corretto avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti. Qualora non venisse fornita detta documentazione il Comune dovrà applicare al soggetto per intero la tariffa secondo le norme comunali vigenti.

6. Fermo restando le eventuali sanzioni amministrative da comminare, la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo non verrà riconosciuta, per l'anno solare successivo, nel caso in cui il personale comunale all'uopo incaricato o gli organi di vigilanza e controllo, rilevino per due volte consecutive nell'anno solare, la non corretta effettuazione della raccolta differenziata. Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate al Settore Igiene dell'Amministrazione, che provvederà successivamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente periodo, a notificare il Settore Servizi Finanziari – Ufficio tributi per il non riconoscimento della riduzione. La riduzione di che trattasi, a meno di ulteriori recidive, sarà ripristinata dal secondo anno successivo dalla data di rilevazione delle inadempienze. . .

7. Il Comune potrà comunque effettuare accertamenti, anche attraverso gli organi amministrativi e/o di polizia municipale, per verificare l'effettivo superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, con lo scopo di assicurarsi che non vengano causati danni economici all'amministrazione pubblica sia attraverso conferimenti non autorizzati al servizio pubblico, che per la produzione di rifiuti assimilati avviabili al riciclo, che rientrano nei criteri qualitativi e quantitativi di cui al "Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad esse assimilati" per la gestione urbana e la gestione integrata, sottratti al servizio pubblico e per i quali l'amministrazione pubblica stessa potrebbe ricavare corrispettivi derivanti dalla cessione dei materiali.

Art. 24 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- I lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70%;
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%;
- elettrauto 70%;
- caseifici, cantine sociali 70%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70%;
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%;
- officine di carpenteria metallica 70%;
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%;
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%;
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 70%;
- amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi 70%;

2. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

- denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- a) copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso;
- a) copia dei contratti stipulati con soggetti terzi incaricati di provvedere al ritiro dei rifiuti e al successivo avvio al recupero o smaltimento, ovvero dichiarazione sottoscritta dalle parti interessate che contenga i termini e le condizioni del ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti nonché gli impianti verso i quali detti rifiuti verranno destinati per il recupero e lo smaltimento;
- a) copia dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), o in alternativa, copia dei registri di carico e scarico rifiuti tenuti ai sensi dell'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152così come modificato dal D.Lgs3 dicembre 2010 n.205;

In difetto della documentazione di cui sopra, l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

5. Fermo restando le eventuali sanzioni amministrative da comminare, la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo non verrà riconosciuta, per l'anno solare successivo, nel caso in cui il personale comunale all'uopo incaricato o gli organi di vigilanza e controllo, rilevino per due volte consecutive nell'anno, la non corretta effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali. Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate al Settore Igiene dell'Amministrazione, che provvederà successivamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente periodo, a notificare il Settore Servizi Finanziari – Ufficio tributi per il non riconoscimento della riduzione. La riduzione di che trattasi, a meno di ulteriori recidive, sarà ripristinata dal secondo anno successivo dalla data di rilevazione delle inadempienze. _

TABELLA "A" - LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattierocasearia _

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione _

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione _

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione _

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) _

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione _

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili _

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04 _

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone _

03 03 01 scarti di corteccia e legno 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati _

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile _

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce _

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura _

04 02 rifiuti dell'industria tessile _

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate _

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) .
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) .
15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04
imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07
imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile .
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi .
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 .
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terrenoproveniente da siti contaminati) .
17 02 legno, vetro e plastica .
17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica .
17 04 metalli (incluse le loro leghe) .
17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06
stagno 17 04 07 metalli misti .
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata .
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) .
20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20
01 11 prodotti tessili 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 33 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo .
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) .
20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili .
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali .

VISTO l'art. 1, comma 454 della Legge di Stabilità 2017 che ha individuato nel 28 febbraio 2017, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

VISTO il Decreto Legge n° 244/2016, cosiddetto "Milleproroghe", che ha differito al 31 marzo 2017, il termine di cui all'alinea precedente;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 654 della legge n° 147/2013, la tariffa deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che la tassa deve essere calcolata utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999. L'art. 8 del medesimo decreto, dispone, infatti, che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

LETTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTI l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina tra l'altro, **la disciplina delle riduzioni tariffarie**;

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del settore servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 22. 03. 2017;

VISTO il parere rilasciato, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, dal Collegio dei Revisori;

VISTO l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

propone al Consiglio Comunale

a) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1) **Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “TARI”, così di seguito riepilogate:**

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

2) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura di energia elettrica e con consumi azzerati per gli altri servizi (erogazione idrica, calore, gas);

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate (nel limite massimo del 50% del totale) e simili;
 - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - a) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - a) le aree impraticabili (come gli specchi d'acqua in concessione demaniale del porto, ferma restando la tassabilità delle banchine, degli uffici e similari) o intercluse da stabile recinzione;
 - a) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - a) per gli impianti di distribuzione dei carburanti (vedasi anche art. 9, comma 6): le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

a) TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

a) Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, ripostigli) tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, ripostigli) occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero riduzione: 20 %;

b) locali adibiti a civile abitazione (con annessi magazzini, garages, depositi, ripostigli) che sono asserviti da compostiere, riduzione: 10%;

2. Le riduzioni di cui **ai commi precedenti** si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. **Per le riduzioni previste dalla lettera b) del comma 1, l'utente, iscritto in apposito albo, regolamentato da apposito Regolamento di istituzione dell'albo comunale compostatori, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, l'acquisto (o il comodato in uso gratuito da parte dell'Amministrazione) della predetta compostiera e l'ubicazione della stessa (planimetria, visura catastale ed altro). Alle utenze domestiche, che usufruiranno della riduzione di cui al comma 1, lett b), sarà ritirato il kit per la raccolta dell'umido. Il personale accertatore dell'Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere, previa comunicazione, ad attività di verifica nelle forme previste dall'art. 29 del presente Regolamento.**

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione **da inoltrare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta.**

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza di **800 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. **abrogato**
2. **Tale riduzione non si applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.**
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali. **abrogato**
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 23. Riduzioni per il recupero

1. **La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, per la produzione di rifiuti assimilati agli urbani (tabella "A"), avviati al recupero per quantitativi superiori a 6,5 tonnellate annue, è ridotta:**
 - a) **del 10% per le utenze non domestiche che superano la produzione annua di 6,5 tonnellate di rifiuti assimilati agli urbani, e che si avvarranno, attraverso soggetti terzi (imprese e/o società non affidatarie di servizio comunale per la raccolta differenziata), della facoltà di avviare gli stessi al recupero o smaltimento a proprio carico;**
 - b) **del 20% per le utenze non domestiche che superano la produzione annua di 6,5 tonnellate di rifiuti assimilati agli urbani, e che si avvarranno della facoltà di avviare gli stessi al recupero o smaltimento mediante imprese e/o società affidatarie del servizio comunale di raccolta differenziata;**
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. **Le utenze non domestiche che superano la produzione annua di 6,5 tonnellate di rifiuti assimilati agli urbani, che si avvarranno, attraverso soggetti terzi (imprese e/o società non affidatarie di servizio comunale per la raccolta differenziata), della facoltà di avviare gli stessi al recupero o smaltimento a proprio carico, dovranno produrre annualmente al Comune i seguenti documenti:**
 - a) **copia dei contratti stipulati con soggetti terzi incaricati di provvedere al ritiro dei rifiuti e al successivo avvio al recupero o smaltimento, ovvero dichiarazione sottoscritta dalle parti interessate che contenga i termini e le condizioni del ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti nonché gli impianti verso i quali detti rifiuti verranno destinati per il recupero e lo smaltimento;**
 - b) **copia dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), o in alternativa, copia dei registri di carico e scarico rifiuti tenuti ai sensi dell'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152così come modificato dal D.Lgs3 dicembre 2010 n.205;**
 - c) **copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.**
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, **consegnando la documentazione indicata nel comma 3 del presente articolo, all'Ufficio Tributi del Comune.** La riduzione opera di regola mediante conguaglio **positivo o negativo** alla prima scadenza utile.
5. **La presentazione della documentazione di cui al comma precedente risulta indispensabile per dimostrare la produzione superiore alle 6,5 tonnellate annue e il corretto avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti. Qualora non venisse fornita detta documentazione il Comune dovrà applicare al soggetto per intero la tariffa secondo le norme comunali vigenti.**
6. **Fermo restando le eventuali sanzioni amministrative da comminare, la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo non verrà riconosciuta, per l'anno solare successivo, nel caso in cui il personale comunale all'uopo incaricato o gli organi di**

vigilanza e controllo, rilevino per due volte consecutive nell'anno solare, la non corretta effettuazione della raccolta differenziata. Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate al Settore Igiene dell'Amministrazione, che provvederà successivamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente periodo, a notificare il Settore Servizi Finanziari – Ufficio tributi per il non riconoscimento della riduzione. La riduzione di che trattasi, a meno di ulteriori recidive, sarà ripristinata dal secondo anno successivo dalla data di rilevazione delle inadempienze. _

7. Il Comune potrà comunque effettuare accertamenti, anche attraverso gli organi amministrativi e/o di polizia municipale, per verificare l'effettivo superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, con lo scopo di assicurarsi che non vengano causati danni economici all'amministrazione pubblica sia attraverso conferimenti non autorizzati al servizio pubblico, che per la produzione di rifiuti assimilati avviabili al riciclo, che rientrano nei criteri qualitativi e quantitativi di cui al "Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad esse assimilati" per la gestione urbana e la gestione integrata, sottratti al servizio pubblico e per i quali l'amministrazione pubblica stessa potrebbe ricavare corrispettivi derivanti dalla cessione dei materiali.

Art. 24 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- 1 lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70%;
- 1 officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%;
- elettrauto 70%;
- caseifici, cantine sociali 70%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70%;
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%;
- officine di carpenteria metallica 70%;
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%;
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%;
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 70%;
- amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi 70%;

2. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

- denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso;
- a) copia dei contratti stipulati con soggetti terzi incaricati di provvedere al ritiro dei rifiuti e al successivo avvio al recupero o smaltimento, ovvero dichiarazione sottoscritta dalle parti interessate che contenga i termini e le condizioni del ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti nonché gli impianti verso i quali detti rifiuti verranno destinati per il recupero e lo smaltimento;

- a) copia dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), o in alternativa, copia dei registri di carico e scarico rifiuti tenuti ai sensi dell'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152così come modificato dal D.Lgs3 dicembre 2010 n.205;

In difetto della documentazione di cui sopra, l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

5. Fermo restando le eventuali sanzioni amministrative da comminare, la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo non verrà riconosciuta, per l'anno solare successivo, nel caso in cui il personale comunale all'uopo incaricato o gli organi di vigilanza e controllo, rilevino per due volte consecutive nell'anno, la non corretta effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali. Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate al Settore Igiene dell'Amministrazione, che provvederà successivamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente periodo, a notificare il Settore Servizi Finanziari – Ufficio tributi per il non riconoscimento della riduzione. La riduzione di che trattasi, a meno di ulteriori recidive, sarà ripristinata dal secondo anno successivo dalla data di rilevazione delle inadempienze. . .

TABELLA "A" - LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattierocasearia .

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione .

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione .

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione .

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) .

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione .

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili .

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04 .

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone .

03 03 01 scarti di corteccia e legno 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati .

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile .

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce .

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura .

04 02 rifiuti dell'industria tessile .

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate .

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) .

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) .

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile .

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi .

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 .

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terrenoproveniente da siti contaminati) .

17 02 legno, vetro e plastica .

17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica .

17 04 metalli (incluse le loro leghe) .

17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti .

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata .

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) .
20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20
01 11 prodotti tessili 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 33 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo .
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) .
20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili .
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali .

- a) Di dare atto che le modifiche al **Regolamento approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;**
- a) Di allegare alla presente l'integrale Regolamento di applicazione della Tassa rifiuti (TARI) 2017, contenente le modifiche apportate;
- 3) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla tassa sui rifiuti "**TARI**", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- 5) Di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U.E.L., immediatamente eseguibile.

IL FUNZIONARIO

CIPPARRONE CARLO EMILIO

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Prospetto riferimenti Contabili

Fatto, letto e sottoscritto

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA

PRESIDENTE

Avv. IVAN CARDAMONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, li 10/04/2017

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA
